

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELLE NOSTRE PRESTAZIONI – HOSTING Aggiornamento al 04.09.2023

1. Oggetto e ambito d'intervento

- a. Oggetto dell'incarico sono le prestazioni tecniche svolte in campo o in ufficio, le consulenze professionali, lo sviluppo di software e le altre attività professionali che di volta in volta ci richiederete con lettera di incarico concordata fra le parti.
- b. Techseed S.r.l. non potrà essere ritenuta obbligata o responsabile per prestazioni che non siano state espressamente concordate tra le parti.

2. Metodica d'intervento e obblighi reciproci

- a. Prima dell'inizio delle attività la Committente si impegna a fornire a Techseed S.r.l. adeguata conoscenza dei luoghi, della natura degli interventi da realizzarsi, dei limiti di fornitura, delle condizioni al contorno e preesistenti, dei vincoli, del contesto normativo e della documentazione rilevante (sia su supporto cartaceo che informatico).
- b. La Committente si impegna, altresì, a garantire la disponibilità all'accesso ai luoghi di intervento, per quanto necessario.
- c. Si prende atto che la qualità e l'accuratezza della prestazione di Techseed S.r.l. non potranno essere maggiori di quelli possibili in funzione delle informazioni di partenza acquisite, in particolare la Committente dovrà riconoscere a Techseed S.r.l. gli oneri dei tempi e delle trasferte per i sopralluoghi necessari a completamento dell'acquisizione delle informazioni di base ove carenti.
- d. La Committente comunicherà di volta in volta il nominativo del referente per la conduzione delle attività in oggetto e, per le attività in cantieri o aree lavorative, del responsabile della sicurezza.
- e. L'attività prevedrà riunioni periodiche di coordinamento e verifica. Durante tali riunioni verranno anche concordate eventuali variazioni o integrazioni del contenuto dell'attività, con conseguente adeguamento degli importi e dei tempi di consegna previsti.
- f. Lo stato d'avanzamento della prestazione di Techseed S.r.l. verrà formalizzato tramite la trasmissione con cadenza da definirsi, di SAL.
- g. Il lavoro verrà svolto e consegnato, in unico lotto o frazionato, in base a tempistiche preventivamente concordate fra le parti.

3. Riservatezza

- a. A totale tutela della Committente, Techseed S.r.l. garantisce l'assoluta riservatezza a riguardo delle informazioni, siano di natura commerciale, tecnico/scientifico o ingegneristico, di cui verrà in qualunque modo in possesso in relazione all'esecuzione del presente contratto, utilizzando il massimo grado di cura e discrezione.
- b. Techseed S.r.l. darà istruzioni al proprio personale affinché tali informazioni non vengano divulgate, con qualsiasi mezzo, neanche successivamente alla scadenza del contratto.
- c. L'obbligo di cui sopra non concerne dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.



4. Piano di sicurezza della Committente

- a. La Committente si impegna a fornire tutte le indicazioni e le prescrizioni necessarie ad operare in sicurezza e nel rispetto delle necessità connesse all'attività della stessa.
- b. Il personale da noi impiegato s'impegna al rispetto scrupoloso delle suddette procedure.

5. Limiti di fornitura ed Esclusioni

- a. Le attività previste nella presente offerta sono esclusivamente quelle elencate nel documento di cui questo allegato è parte.
- b. Sono esplicitamente escluse le seguenti attività:
 - Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
 - Ogni tipo di fornitura di materiali o opere non espressamente citati
 - La produzione di copie della documentazione cartacea oltre quelle sopra elencate.
 - I servizi resi da terze parti, che si rendano necessari per l'esecuzione dell'intervento.
 - Tutto quanto non esplicitamente citato come attinente nella descrizione sopra esposta.

6. Valorizzazione dell'offerta e prestazioni non incluse

- a. Le prestazioni in offerta sono da valorizzarsi come descritto nel documento di cui questo allegato è parte. Tutti i prezzi sono da intendersi netti.
- b. Indipendentemente dai prezzi esposti a vacazione o a forfait in offerta, per ogni altra prestazione non inclusa ma richiesta dalla Committente fuori dal contratto o da un nuovo accordo ci verranno riconosciuti i seguenti importi:

0	Ingegnere:	100,00 €/h
	Sviluppatore senior:	
	Grafico	
	Sviluppatore junior:	
	Rimborso spese per uso auto (esclusi spostamenti inferiori a 7 km da no	
	Indennità trasferta:	
	Altre spese (vitto, mezzi di trasporto, autostrade,)	

- c. Tali compensi verranno riconosciuti anche nel caso che le tali nuove attività, necessarie al completo e corretto adempimento dell'oggetto contrattuale, si siano rese necessarie per cause non prevedibili in fase di stipula del contratto e a noi non imputabili.
- d. Techseed S.r.l. comunicherà in via preventiva i costi che dovrà sostenere e attenderà preventiva formale autorizzazione scritta dalla committente prima di procedere. Non sarà quindi in nessun caso addebitato alcun costo non autorizzato.

7. Oneri di legge, Rinnovo del contratto

- a. All'importo dell'onorario si dovrà aggiungere l'IVA, i Contributo Previdenziali ove dovuti, ed ogni onere di legge, secondo le disposizioni in vigore alle date di emissione delle fatture di pagamento.
- b. Le condizioni proposte hanno validità, salva diversa indicazione nel documento di cui questo allegato è parte, per un anno dalla data di firma del contratto.
- c. In mancanza di disdetta o richiesta di variazione degli accordi avanzata da parte di uno dei contraenti e comunicata con almeno un mese di anticipo dalla scadenza, se trattasi di contratto aperto con attivazione su attività specifica tramite lettera d'incarico, o se l'attività in oggetto non



risultasse ancora completata il contratto s'intende tacitamente rinnovato per un altro anno alle medesime condizioni, ma con aggiornamento ISTAT degli importi unitari.

8. Validità dell'offerta e pagamenti

- a. Validità dell'offerta: 15 giorni dalla data della presente
- b. Conferma dell'incarico: a mezzo lettera di conferma della presente offerta e lettera di incarico per ogni prestazione concordata
- c. Pagamento standard; salvo diversi accordi:
 - anticipo: 30% dell'importo complessivo concordato, pagamento a 7 gg DF
 - su SAL mensili, pagamento a 30 gg DF
 - Saldo (o pagamento unico se l'attività richiede tempi minori di 30gg) alla consegna, pagamento a 30 gg DF.

9. Trattamento dei dati personali

- a. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che ogni dato personale da ciascuna appreso in relazione al rapporto negoziale in essere verrà trattato da esse ai soli fini dell'esatta esecuzione del contratto e, in ogni caso, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di Privacy.
- b. Techseed S.r.l. fornisce a tal fine al Cliente apposita Informativa Privacy, a norma di legge, consultabile inoltre, anche nelle sue successive modifiche e versioni aggiornate, sul sito web societario.
- c. Le Parti, inoltre, dichiarano e si danno reciprocamente atto che Techseed S.r.l. nella prestazione dei servizi offerti verrà necessariamente in contatto con i dati personali caricati dalla Committente sui sistemi e software gestionali correlati ai servizi stessi, riguardino essi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori della Committente, ovvero suoi clienti e/o utenti. In particolare, l'attività svolta da Techseed S.r.l. in favore della Committente e limitatamente ai servizi alle stessa offerti corrisponderà a quella descritta dello stesso Garante Privacy a mezzo del Provvedimento del 27 novembre 2008 in relazione alla figura dei c.d. Amministratori di Sistema, i quali "pur non essendo preposti ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nelle loro consuete attività sono, in molti casi, concretamente "responsabili" di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati.
 - Attività tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware comportano infatti, in molti casi, un'effettiva capacità di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali; ciò, anche quando l'amministratore non consulti "in chiaro" le informazioni medesime".
- d. In relazione al suddetto trattamento, pertanto, la Committente assume il ruolo di Titolare del Trattamento inerente i dati e le Parti concordano di attribuire a Techseed S.r.l. il ruolo di Responsabile del Trattamento, concordando che la relativa remunerazione rientri nel compenso ordinario concordato tra le Parti per il servizio offerto, salvo rinvio a nuovo e separato accordo e tariffazione in occasioni di operazioni straordinarie derivanti da obblighi di legge o da esigenze aggiuntive manifestate dal Titolare del Trattamento a mezzo delle proprie istruzioni e loro aggiornamenti.
- e. Il Responsabile del Trattamento si impegna a identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività di trattamento effettuate per conto della Committente, in tal senso elaborando, nella necessaria cooperazione la stessa, apposito **Registro dei Trattamenti** da rendersi disponibile al Titolare del Trattamento a semplice richiesta di quest'ultimo.
- f. Devono ritenersi espressamente esclusi dai compiti assegnati al Responsabile del Trattamento ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Fornitura gli incombenti inerenti la raccolta dei dati presso gli interessati, nonché il rilascio di informative e l'eventuale acquisizione di consenso da



- parte di questi ultimi.
- g. Il Responsabile del Trattamento assicura e garantisce l'adozione al proprio interno delle misure di sicurezza, organizzative e tecniche, previste dalla normativa vigente e regolamentare in materia, con particolare riferimento al citato Provvedimento del Garante del 27/11/2008, e si impegna, fatte salve le esigenze di tutela del segreto e del know how aziendale, a mettere a disposizione del Titolare del Trattamento le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto di questi obblighi, nonché a fornire al Titolare del Trattamento la necessaria assistenza in occasione di esercizio dei propri diritti da parte degli Interessati, Notifica di Violazioni o attuazione di Valutazioni di Impatto.
- h. Il Responsabile del Trattamento assicura e garantisce, inoltre, la riservatezza nel trattamento dei dati anche da parte di suoi collaboratori e dipendenti, in tal senso contrattualmente obbligati e istruiti in ragione delle specifiche mansioni svolte.
- i. Ferme restando le garanzie minime di cui alla presente clausola, è, in ogni caso, onere esclusivo del Titolare del Trattamento dare al Responsabile del Trattamento in forma scritta ogni istruzione inerente finalità e modalità del trattamento dei dati, nonché le relative misure di sicurezza da adottarsi, e mantenerle aggiornate nel tempo. È, egualmente, onere esclusivo del Titolare del Trattamento stabilire la durata di ciascun trattamento ed i relativi termini ultimi di conservazione, mentre il Responsabile del Trattamento non procederà in alcun caso alla cancellazione di dati personali trattati per conto del Titolare del Trattamento se non su espressa indicazione e richiesta di quest'ultimo.
- j. È esclusa ogni responsabilità, amministrativa e civile, del Responsabile del Trattamento connessa alla perdita dei dati, alla loro indebita modifica o utilizzo, alla illegittima comunicazione o la sottrazione degli stessi imputabile a carenze delle o nelle Istruzioni del Titolare del Trattamento e la Committente si impegna in tal senso a manlevarlo e tenerlo indenne da qualsivoglia azione, sanzione e richiesta risarcitoria.
- k. Il Responsabile del Trattamento è sin d'ora autorizzato alla nomina di eventuali sub-responsabili del trattamento, in ogni caso vincolati ed obbligati al rispetto dei medesimi obblighi gravanti su Techseed S.r.l., al fine unico ed esclusivo di garantire alla Committente l'ottimale fruizione dei servizi offerti. L'elenco nominativo dei sub-responsabili del trattamento eventualmente coinvolti è messo a disposizione del Titolare del Trattamento a semplice richiesta di quest'ultimo.
- I. Il Responsabile è autorizzato al trattamento dei dati personali, nei limiti e per le finalità di cui al precedente punto c., per tutta la durata del rapporto negoziale finalizzato all'erogazione dei servizi di assistenza. Pertanto, alla cessazione, per qualsivoglia motivo, di detto rapporto negoziale, Techseed S.r.l. interromperà qualsiasi connesso trattamento di dati personali e provvederà tempestivamente, secondo le indicazioni del Titolare del Trattamento, alla restituzione o cancellazione dei dati personali eventualmente detenuti a quella data, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione del dato ai sensi di legge o per diverse legittime finalità proprie di Techseed S.r.l.
- m. La Committente dichiara e garantisce, sotto la sua esclusiva responsabilità, la piena titolarità e la legittimazione o l'autorizzazione all'uso ed al trattamento di tutti i dati dalla stessa caricati e/o fatti caricare, anche con modalità automatizzate, sui Software e sistemi in relazione ai quali Techseed S.r.l. presta i servizi offerti, nonché la liceità degli stessi, impegnandosi fin da ora a manlevare e tenere indenne quest'ultima da ogni responsabilità civile ed amministrativa dipendente da contestazioni e pretese di terzi al riguardo.

10. Responsabilità

- a. La Committente solleva Techseed S.r.l. da qualsiasi responsabilità relativamente ai dati contenuti e trattati all'interno degli hard disk e dei supporti di memorizzazioni degli elaboratori del cliente stesso.
- b. Techseed S.r.l. non è, inoltre, responsabile di eventuali danni a persone o cose causati da manomissioni/incuria/dolo degli elaboratori.



- c. Qualora per l'esecuzione delle prestazioni sia necessario avvalersi di servizi resi da terze parti, queste ultime resteranno le uniche responsabili in relazione agli stessi.
- d. Techseed S.r.l., in caso si avvalga di prestazioni in subappalto, sarà l'unica responsabile nei confronti della committente.

11. Cessione del contratto

- a. La Committente non può cedere a terzi il presente contratto a pena di risoluzione automatica dello stesso.
- b. In tale ipotesi la Committente sarà tenuta a corrispondere il pagamento di quanto dovuto per l'attività di Techseed S.r.l. ai sensi dell'art. 8.c delle presenti Condizioni Generali.

12. Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso la propria sede legale. Le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere inviate: Quanto a Techseed S.r.l. all'indirizzo: via G. Crespi 9, 20134, Milano Quanto alla Committente all'indirizzo:

13. Foro competente

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana; in caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.